

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA****DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO****N. 1208      DEL 07/12/2016**

**OGGETTO:** Pubblica selezione, per soli titoli, per il conferimento di un incarico di collaborazione libero professionale ad un laureato in Psicologia specializzato nella disciplina di Psicoterapia per Progetti di intervento socio riabilitativo a favore di persone con disturbo mentale – nell’ambito del Progetto “Social Capabilities” - L.R. 15/1992 - Fondo Nazionale Politiche Sociali 2015- DGR 50/19 del 16.10.2015. Conferimento incarico ( Pusceddu K.)

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

DOTT. PAOLO TECLEME

*(firma digitale apposta)*

<b>ACQUISITI I PARERI DI</b>			
<b>DIRETTORE SANITARIO</b>		<b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b>	
DOTT. SALVATORICO ORTU		AVV ROBERTO DI GENNARO	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione	
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006	
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000	
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 07/12/2016	Al 22/12/2016
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	



**Su Proposta** del Servizio Amministrazione del Personale, che ne ha curato l'istruttoria:

**Richiamata** la Deliberazione di Giunta Regionale n°50/19 del 16.10.2015 avente per oggetto "Finanziamento di Progetti di intervento socio-riabilitativo a favore di persone con disturbo mentale. L.R.n°15/1992 e Fondo Nazionale Politiche sociali 2015", con cui la RAS ha assegnato alla Asl Olbia una somma pari ad € 69.219,60, con vincolo di destinazione al Dipartimento di Salute Mentale ed al Servizio di Neuropsichiatria Infantile per la realizzazione, per fasce di età di rispettiva competenza, di progetti di intervento socio- riabilitativo a favore di persone con disturbo mentale;

**Dato atto** che, con nota n°21325/2015, il competente Assessorato ha approvato i progetti presentati da questa Azienda, considerando i medesimi coerenti con le finalità previste dalla più sopra citata DGR n°50/19;

**Preso atto** che la RAS ha provveduto al trasferimento di una quota pari al 90% dello stanziamento previsto, quantificata in € 62.297,64 e già incassata dall'Azienda in data 09.03.2016, rinviando la liquidazione del restante 10% dell'assegnazione definitiva a seguito di rendicontazione di spesa da parte dei Responsabili dei Progetti;

**Atteso** che, con nota n°NP/2016/2733 del 09.05.2016, la Direzione Aziendale ha designato il Dott. Amadeus Ehrhardt, Direttore del C.S.M. e f.f. dell'S.P.D.C., quale Responsabile dei Progetti afferenti all'Area Adulti, demandando a ciascun Servizio Amministrativo, per competenza, l'esecuzione di tutti gli atti necessari alla realizzazione dei progetti medesimi;

che, con nota n° NP/2016/2698 del 06.05.2016, il Dott. Ehrhardt ha chiesto l'indizione di una Pubblica selezione, per soli titoli, finalizzata alla stipula di una collaborazione con uno Psicologo con specializzazione in Psicoterapia e comprovata esperienza ed autonomia nel campo specifico, da destinare al Progetto denominato "Social Capabilities";

**Dato atto** che la somma destinata all'acquisizione della risorsa è di € 11.198,00, onnicomprensiva di oneri a carico dell'Azienda, per l'utilizzo della quale il Servizio PCC ha creato apposita macro-autorizzazione di Spesa n° 30/2016, a valere, pari capienza, sul Conto Co. Ge. A502040105 " Costo del Personale ruolo sanitario – co.co.co ";

**Richiamato** il d. lgs. n. 165/01 T.U. sul pubblico impiego, all'art. 7 comma 6 che prevede che "Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:  
"a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;  
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;  
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è

ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione".

le amministrazioni " disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione".

**Atteso** che, con Delibera n°543 del 16.06.2016, la selezione richiesta è stata bandita;

che, con Delibera n°1145 del 23.11.2016, sono stati ammessi - ovvero esclusi ( nota Prot. n°PG/2016/47294 del 25.11.2016 ) - i candidati che hanno partecipato alla procedura ed, altresì, è stata approvata la relativa graduatoria;

che sono state formalmente le candidate presenti nella suddetta graduatoria ( n°2);

che è pervenuta la disponibilità di entrambe: la Dott.ssa Pusceddu Kathy la Dott.ssa Pippia Pasqualina, collocate, rispettivamente, al 1° e 2° posto;

**Ritenuto** opportuno addivenire alla stipula della collaborazione in argomento, a norma degli artt. 2222 e successivi del Codice Civile, con la sopraccitata Dott.ssa Pusceddu Kathy;

**Dato atto** che il compenso lordo al professionista è di € 9.187,00 a fronte di un impegno orario totale non inferiore a 361 ore nell'arco di un anno durante il quale il medesimo dovrà operare nell'ottica della riabilitazione psichiatrica, partecipando agli interventi sul territorio, comprese visite domiciliari e accompagnamento delle persone affidate, con l'obiettivo di migliorare le loro capacità relazionali e di autonomia globale.

altresì, che il presente incarico è attribuito in coerenza con la DGR 43/9 del 01.09.2015, comma 5 lett. d), in quanto trattasi di incarico di collaborazione finanziato con risorse destinate dalla RAS, pertanto non genera spese aggiuntive a carico del bilancio Aziendale.

**Visti**

- il D.lgs. n° 502/92 e s.m.i;
- il D.P.R. n°483/97
- il D.Lgs. n° 165/2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs n° 81/2015
- l' Atto Aziendale;

### ***IL COMMISSARIO STRAORDINARIO***

per i motivi sopra espressi,

## DELIBERA

- di stipulare un contratto di collaborazione libero professionale, a norma degli artt. 2222 e successivi del Codice Civile, con la Dott.ssa Pusceddu Kathya, nata a S.Gavino Monreale il 21.07.1971, collocata al 1° posto della graduatoria di cui alla Delibera n°1145 del 23.11.2016 approvata a seguito della Pubblica selezione, per soli titoli, per il conferimento di un incarico di collaborazione libero professionale ad un laureato in Psicologia specializzato nella disciplina di Psicoterapia per Progetti di intervento socio riabilitativo a favore di persone con disturbo mentale – nell’ambito del Progetto “Social Capabilities” - L.R. 15/1992 - Fondo Nazionale Politiche Sociali 2015- DGR 50/19 del 16.10.2015.
- di stabilire che la collaborazione avrà decorrenza, previa stipula del contratto individuale, dalla data di effettiva presa di servizio, prevedendo un impegno orario totale di 361 ore da svolgere nel periodo di anni 1 (uno) a fronte di un compenso lordo al professionista di € 9.187,00;
- di stabilire che la medesima cesserà automaticamente alla fine del periodo prescritto, ovvero a concorrenza di ore previste e/o di fondo, senza nessuna particolare comunicazione da parte dell’Azienda;
- di impegnare il costo derivante dall’adozione del presente Provvedimento, pari a € 11.198,00 sulla macro-autorizzazione di Spesa n° 30/2016, a valere, pari capienza, sul Conto Co. Ge. A502040105 “ Costo del Personale ruolo sanitario – co.co.co “, come indicato nella seguente tabella:

ANNO	UFF. AUTORIZZ.	MACRO	NUMERO CONTO	IMPORTO
2016	UA2_ PROG.	30	A502040105	€ 11.198,00

- di dare atto che la spesa sostenuta per la presente collaborazione non comporterà spese aggiuntive a carico del bilancio Aziendale stante l’integrale copertura del costo con i Fondi RAS appositamente destinati (DGR. n°50/19 del 16.10.2015 ad oggetto “Finanziamento di Progetti di intervento socio-riabilitativo a favore di persone con disturbo mentale. L.R.n °15/1992 e Fondo Nazionale Politiche sociali 2015”), già acquisiti al bilancio Aziendale e validati dal Servizio PCC;
- di approvare lo schema di contratto che si allega al presente Provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- di demandare al Direttore dell’Area Amministrazione del Personale i provvedimenti derivanti dall’adozione del presente Atto deliberativo.

**Il Commissario Straordinario**  
**Dr. Paolo Tecleme**

Allegati: n. 1

Per il Servizio Amm.ne del Personale:  
Il Responsabile dell’Istruttoria: t.fiori  
Il Direttore: Dott.ssa Giovanna Puzzi

SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE . N° 2 - OLBIA**

\*\*\*\*\*

REP. N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE A NORMA DELL' ART.  
2222 E SUCCESSIVI DEL C.C., CON UN LAUREATO IN PSICOLOGIA SPECIALIZZATO  
IN PSICOTERAPIA.

\*\*\*\*\*

L'anno duemilasedici addì \_\_\_\_\_ del mese di  
\_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_,  
con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, a valere, a tutti gli  
effetti di legge,

Tra

L'Azienda Sanitaria Locale n°2 di Olbia - di seguito denominata  
"Committente" - \_\_\_\_\_, nella persona del  
Dott. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, Legale  
rappresentante dell'ASL n.2 di Olbia  
e

il Dott. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ e residente a  
\_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_; C.F. N°  
\_\_\_\_\_ di seguito denominato "collaboratore";

**PREMESSO**

- che l'art. 7 del Decreto Legislativo n°165/2001 e s.m. i prevede che per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, in presenza di specifici presupposti di legittimità.
- che l'art.2 del Decreto Legislativo n° 81/2016, recante la "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma della l'art.1, c. 7 della L.10 dicembre 2014, n°183" prevede la possibilità di stipulare la collaborazione di cui al presente contratto

- Che si è reso necessario addivenire alla stipula di un contratto di collaborazione, a norma dell'art. 2222 e successivi del Codice Civile, con un \_\_\_\_\_ in possesso di specifiche competenze e documentata esperienza da utilizzare per progetti di intervento socio riabilitativo a favore di persone con disturbo mentale, nello specifico denominato Progetto " Social Capabilities", approvati dal competente Assessorato poiché coerenti con le finalità previste dalla DGR n°50/19 del 16.10.2015, - l.r. 15/1992 .

- che la stipula del presente contratto di collaborazione è autorizzata con Deliberazione del Commissario Straordinario n°\_\_ del\_\_\_\_\_, a seguito di selezione tramite idonea procedura comparativa, per soli titoli, indetta con Deliberazione del Commissario Straordinario n°543 del 16.06.2016;

- che il collaboratore sopra generalizzato dichiara di essere in possesso dei requisiti specifici per lo svolgimento dell'attività professionale richiesta, come risulta dal curriculum formativo e professionale prodotto, del quale autorizza la pubblicazione, ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

- che il collaboratore innanzi costituito dichiara di mantenere piena autonomia organizzativa e professionale rispetto all'Azienda Sanitaria Locale n. 2, peraltro contenuta nei limiti necessari per consentire l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, nel rispetto del principio di collaborazione;

- che il collaboratore sopra indicato non fa parte, a nessun effetto, dell'organico dell'Azienda Sanitaria Locale n.2. L'incarico non instaura alcun rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione conferente, bensì un rapporto meramente temporaneo di natura libero-professionale relativo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'avviso e soggetto alla disciplina delle norme sul lavoro autonomo ai sensi degli artt. 2222 e segg. e dell'art. 2229 e successivi del Codice Civile, anche relativamente ai termini di recesso;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

#### ART. 1

La premessa che precede fa parte integrante ed essenziale del presente atto e ne costituisce il primo patto.

Il collaboratore si impegna ad effettuare la propria prestazione a titolo di collaborazione professionale, senza vincolo di subordinazione ed in piena autonomia organizzativa e operativa, con lavoro proprio e con l'utilizzo di mezzi propri;

Il collaboratore sopra costituito si impegna a fornire la propria prestazione lavorativa presso questa Azienda Sanitaria Locale garantendo l'impegno e la professionalità richiesti dalla natura della prestazione e dall'interesse del committente, secondo il principio di diligenza e buona fede, per il conseguimento del miglior risultato.

L'eventuale impossibilità temporanea allo svolgimento della prestazione dovrà essere immediatamente comunicata al Referente Responsabile del Progetto.

#### ART. 2

Le parti danno atto che la prestazione del collaboratore non è soggetta a potere gerarchico e disciplinare ma solo agli obblighi derivanti dal rapporto d'opera inteso quale obbligazione di risultato.

La prestazione del collaboratore sarà oggetto di valutazione da parte del Direttore del C.S.M./ Responsabile del Progetto limitatamente all'attestazione della regolarità dell'attività svolta ai fini della liquidazione del compenso.

#### ART. 3

Le parti convengono che per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della collaborazione professionale, il collaboratore dovrà garantire la sua presenza assicurando un impegno orario totale pari a 361 ore da svolgersi durante tutta la durata dell'incarico ( un anno) e da eseguirsi, in funzione delle necessità dei singoli casi, su tutto l'arco della settimana lavorativa, con prevalenza delle ore mattutine in quanto la prestazione stessa legata alle condizioni contingenti derivanti dalla natura dell'attività e dalle esigenze oggettive della stessa, secondo l'articolazione dell'orario stabilita dal Direttore del C.S.M./ Responsabile del Progetto poichè a conoscenza delle dinamiche.

#### ART. 4

Quale sede per l'esercizio dell'attività di collaborazione viene individuata sul territorio di questa Azienda Sanitaria Locale n° 2 ;

#### ART. 5

A fronte delle prestazioni innanzi descritte, il committente, per il periodo di validità del presente contratto, si impegna a corrispondere al collaboratore qui costituito un compenso lordo pari a € ..... (diconsi euro .....00) che verrà corrisposto durante il periodo contrattuale, con cadenza mensile previa verifica delle prestazioni rese e dei risultati raggiunti.

Tuttavia, su specifica richiesta del professionista, previo rilascio di regolare fatturazione e di verifica delle prestazioni, la A.S.L. n.2 potrà



corrispondere, a titolo di acconto, ratei del compenso totale, determinati in ragione di frazione del medesimo compenso totale, salvo conguaglio finale.

Il compenso costituente corrispettivo delle prestazioni rese dal collaboratore è soggetto all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nel caso di regolare fatturazione.

#### ART. 6

All'atto della erogazione, sul compenso totale o sugli acconti corrisposti, verranno operate le ritenute fiscali, a titolo di acconto IRPEF, nella misura prevista dalla legge.

Il compenso costituente corrispettivo delle prestazioni rese dal collaboratore resta escluso dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto laddove il collaboratore non intenda emettere regolare fattura. I compensi spettanti a titolo di corrispettivo per l'esecuzione del presente contratto, in quanto erogati a professionista iscritto all' ....., sono esclusi dall'applicazione del contributo INPS di cui alla legge n 335/95.

Ai fini fiscali al rapporto di cui al presente contratto inquadrato in una collaborazione coordinata e continuativa si applicano le normative vigenti.

#### ART. 8

Ai fini della documentazione e del riscontro dell'impegno orario al collaboratore ....., qui costituito sarà fornito un supporto cartaceo per la registrazione delle ore effettivamente svolte.

Il costituito si impegna a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Asl 2 di Olbia ( art.2 c.2.), per quanto rientrante nel campo d'applicazione del medesimo e per quanto compatibile.

Il Professionista dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni normative in materia.

#### ART. 9

Il costituito Dott. \_\_\_\_\_ si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile riconducibile ad eventuali danni causati a terzi nell'esercizio della citata attività professionale, nonché dei rischi derivanti dalla circolazione stradale, dal rischio in itinere e dalle malattie professionali. Non è previsto alcun rimborso relativo alle spese di utilizzo dell' auto propria.

#### ART. 10

Convengono le parti che eventuale dichiarazione di recesso dal presente contratto da parte del collaboratore dovrà essere formalizzata con un preavviso di giorni 15 rispetto al termine di efficacia.

#### ART. 11

Dichiarano le parti che i dati elaborati e trattati dal collaboratore in relazione al presente incarico rientrano fra quelli trattati dal committente per il perseguimento dei propri fini istituzionali, ai sensi della legge n.196/2003 e che non potranno essere divulgati e utilizzati senza espressa autorizzazione del committente medesimo.

#### ART.12

Il presente contratto, soggetto a registrazione in caso d'uso, esclusa ogni tacita proroga, avrà durata di anni uno ( 1), con decorrenza dal                    al                    , salvo concorrenza di ore e/o di fondi che determinerebbero la conclusione anticipata del medesimo;

Ulteriori accordi concernenti l'eventuale prolungamento del presente rapporto di collaborazione oltre il termine di scadenza, dovranno risultare da specifici atti sottoscritti dalle parti e avranno, in ogni caso, valore di novazione del presente accordo.

Il presente incarico potrà cessare anche prima della scadenza, qualora il collaboratore non si attenga agli obblighi contrattuali oppure qualora la sua prestazione, a seguito di relazione motivata del Responsabile del progetto, venga valutata negativamente dal committente.

#### ART. 13

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Tempio Pausania;

#### ART. 14

Per quanto non regolamentato espressamente nel presente contratto, si applica la disciplina generale sul lavoro autonomo contenuta nel titolo III, libro V del codice civile e successive modifiche e integrazioni;

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PERSONALE

Dott.ssa Giovanna Puzzi

---

IL COLLABORATORE

Dott. ....

---

Allegati:

- Codice di comportamento dei dipendenti della Asl 2 di Olbia.
- dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, anche potenziale
- dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità